



# COMUNE DI PULA

## Città Metropolitana di Cagliari

**Ordinanza sindacale N° 21/2020**  
**Protocollo N° 16504 del 22/06/2020**

**Oggetto:** Ordinanza sindacale n. 19 del 25/05/2020 avente per oggetto *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID -19, ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17 Maggio 2020 – Funzionamento mercato settimanale di Via XXV Aprile “ - Rettifica*

### LA SINDACA

**Richiamata** integralmente la propria ordinanza n. 19 del 25/05/2020 avente per oggetto *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID -19, ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17 Maggio 2020 – Funzionamento mercato settimanale di Via XXV Aprile “ ;*

**Vista** in particolare l’ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 Giugno 2020 avente per oggetto *“Ulteriori misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*

**Considerato** l’evolversi della situazione epidemiologica e ritenuto, in linea con quanto disposto dalla sopra citata ordinanza n. 29/2020 del Presidente della Regione Sardegna, di dover adottare ulteriori e differenti misure per il contenimento della diffusione del COVID-19;

**Ritenuto**, pertanto, doveroso ed urgente rettificare la propria ordinanza n. 19 del 25/05/2020 nella parte relativa alle prescrizioni da adottare per il funzionamento del mercato settimanale del martedì;

**Visto** l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

### ORDINA

#### Per le motivazioni di cui in premessa

1. La propria ordinanza n. 19 del 25 maggio 2020 è rettificata integralmente nella parte dispositiva nel modo seguente:
  - Al punto 2 dopo le parole nel rispetto delle seguenti prescrizioni sono inseriti i seguenti capoversi:

#### A CARICO DEL COMUNE:

- a. Sarà assicurato l’accesso in modo ordinato e qualora se ne ravvisasse la necessità attraverso contingentamento al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo

familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

- b. Sarà verificato, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- c. Sarà assicurata un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata attraverso il posizionamento all'accesso di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- d. Individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima dei clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- e. Al termine della giornata di mercato, verrà svolta un'analisi delle eventuali criticità rilevate dagli Agenti della Polizia Locale al fine di valutare il permanere delle condizioni di svolgimento delle attività;

### **A CARICO DEGLI OPERATORI MERCATALI**

- a. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere assicurata idonea distanza minima di sicurezza ;
- b. Il titolare del posteggio, prima dell'avvio delle operazioni di vendita, dovrà provvedere alla pulizia e igienizzazione delle attrezzature. Inoltre dovrà mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani all'inizio di ogni banco, nonché, in particolare, accanto ai sistemi di pagamento;
- c. In ciascun banco gli operatori addetti alla vendita dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
- d. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- e. In caso di vendita di beni usati : igienizzazione dei capi di abbigliamento e della calzature prima che siano poste in vendita;
- f. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- g. In questa fase intermedia di allentamento delle misure di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID -19, al fine di garantire la più ferma osservanza delle norme sul distanziamento interpersonale gli operatori mercatali dovranno garantire la presenza di almeno 4 addetti al controllo sul rispetto delle norme suddette;

### **A CARICO DEGLI UTENTI**

- a. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- b. E' obbligatorio l'uso dei guanti "usa e getta" nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande in caso di mancata disinfezione delle mani ;
- c. Mantenimento in tutte le attività e loro fasi del distanziamento interpersonale di 1 metro.

## **AVVERTE**

Che a seguito del D.L. 19 del 25.03.2020 ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 4, comma 1 da euro 400,00 a euro 3.000,00 . In caso di reiterazione delle violazioni il trasgressore potrà essere allontanato dal mercato e, qualora si tratti di concessionario potrà disporsi una sospensione della concessione fino ad un massimo di 5 (cinque) giornate mercato;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga trasmessa :

- Al Sig. Prefetto – Cagliari;
- Al Sig. Questore – Cagliari;
- Al Comando Polizia Locale ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pula;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch;
- Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Stazione di Pula;
- Alla Compagnia Barracellare Pula;

e pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Pula .

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale 22 giugno 2020

LA SINDACA  
*Carla Medau*